Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 dicembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
con decorrenza 1° gennaio 1948

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1947, n. 1356.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 248, concernente i contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato, modificata col decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 248;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 12 maggio 1947;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

I contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato di cui alla tabella *B* annessa alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e modificata con il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 248, sono ulteriormente modificati in conformità della deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 12 maggio 1947, come segue:

1) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (categoria *A*): L. 1100;

per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto): L. 900;

2) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categoria *B*): L. 1100;

per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto): L. 900;

3) collaudo di primo impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico o di scarico (categoria *C*): L. 900;

per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto): L. 700;

4) collaudo di primo impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore ai kg. 25 (categoria *D*): L. 800;

per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto): L. 500;

5) collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (categoria *E*): L. 1500;

per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto): L. 1000.

Ferme restando le altre disposizioni del citato decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 248, per quanto concerne le indennità di missione ai funzionari incaricati per i collaudi di primo impianto o per le ispezioni periodiche o straordinarie eseguiti fuori del capoluogo di provincia di residenza, si applicano le norme circa il trattamento economico per le missioni dei dipendenti statali, vigenti al momento della effettuazione del collaudo o della ispezione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO — TOGNI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° dicembre 1947, n. 1357.

Autorizzazione della spesa di lire 40 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

Art. 2.

A carico della somma autorizzata in base al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni:

a) per il completamento e nuova costruzione di opere pubbliche di carattere straordinario;

b) per l'esecuzione di lavori in dipendenza di danni di guerra;

c) per l'esecuzione di lavori di completamento di fabbricati di proprietà dell'I.N.C.I.S., degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria;

d) per la costruzione di fabbricati a carattere popolare nei Comuni indicati negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 49 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, ovvero in quelli nei quali si è verificato, per effetto di contingenze di guerra, un eccezionale aumento di popolazione stabile.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti di cui all'art. 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Per i lavori di completamento di fabbricati di proprietà degli Enti di cui all'art. 2, lettera *c*), del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, modificato dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1946, numero 617, e quelle dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637.

Art. 4.

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli ed articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinarsi agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — EINAUDI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1947, n. 1358.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. A. Giobert » di Asti ad accettare un legato.

N. 1358. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. A. Giobert » di Asti viene autorizzata ad accettare un legato di L. 20.000 nominali in titoli di Stato disposto dal rag. Antonio Gastaldi allo scopo di istituire una borsa di studio da intitolarsi al suo nome.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1947, n. 1359.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale con annessa scuola secondaria « Luigi Vittorio Bertarelli » di Milano.

N. 1359. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale con annessa scuola secondaria « Luigi Vittorio Bertarelli » di Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1947, n. 1360.

Autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione ad accettare il legato di tre dipinti disposti a favore dello Stato.

N. 1360. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, lo Stato viene autorizzato ad accettare il legato di tre dipinti, e cioè una Madonna col Bambino del Sassoferrato, un quadro attribuito alla bolognese Elisabetta Sirani e una piccola tempera su carta di G. Van Wittel, rispettivamente per la Pinacoteca Estenne di Modena, la Pinacoteca di Bologna e la Galleria nazionale d'Arte Antica di Roma, dal signor Giuseppe Azzolini con suo testamento in data 28 ottobre pubblicato per atti del notaio Alberto Pompili di Roma il 10 agosto 1945, rep. n. 2646.

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 novembre 1947.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della V.A.S. 246.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La V.A.S. 246 è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato, a decorrere dal 21 agosto 1947.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1947
Registro n. 21, foglio n. 126

(5102)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1947.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente per l'incremento agrario della provincia di Padova e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 aprile 1940, n. 383, relativo all'erezione in ente morale dell'Ente per l'incremento agrario della provincia di Padova;

Considerate le particolari condizioni determinatesi nel funzionamento dell'Ente per l'incremento agrario della provincia di Padova, le quali rendono opportuno di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente ed alla nomina di un commissario straordinario,

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente per l'incremento agrario della provincia di Padova è sciolto.

Il signor Asti Pietro fu Luigi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del suddetto Ente, fino a nuova disposizione.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed andrà in vigore dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1947

DE NICOLA

SEGNI

(4954)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1947.

Prezzo da corrispondersi ai vettori di emigranti per il trasporto degli indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda in data 14 dicembre 1946, con la quale la Società anonima di navigazione « Italia » ha chiesto che sia aumentato il prezzo da corrispondersi ai vettori di emigranti per il trasporto degli indigenti italiani rimpatrianti da porti esteri;
Visto l'art. 30 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto l'art. 81 del regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;
Visto il decreto del Commissario generale dell'emigrazione in data 29 giugno 1922;
Visto il regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1928, n. 1783;
Visto il regio decreto 18 giugno 1927, n. 1036;
Tenuto conto del notevole aumento dei noli di passaggio transoceanico e del costo dei viveri;
Sentita la Commissione consultiva d'emigrazione, istituita con decreto del Ministro per gli affari esteri in data 29 dicembre 1945;

Determina:

Art. 1.

Il prezzo da corrispondersi ai vettori di emigranti per il trasporto degli indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri, per disposizione, o per richiesta di un agente diplomatico, o consolare, già fissato in lire 15, viene elevato e stabilito in lire 500 al giorno, a persona, compreso il vitto.

Per i fanciulli di età superiore ai 3 anni ed inferiore ai 12, la quota giornaliera, già stabilita in lire 3, sarà di L. 100.

Il trasporto dei fanciulli sotto i 3 anni sarà eseguito gratuitamente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà effetto dal 1° gennaio 1947.

Roma, addì 10 giugno 1947

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1947
Registro Esteri n. 6, *foglio n.* 310

(4970)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1947.

Elenco di Comuni ai quali sono applicabili le disposizioni del capoverso 3° del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (ricovero dei senza tetto).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 49, 3° comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati, le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto, perciò, che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte di privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261:

Provincia di Ancona: Barbara - Monterado (capoluogo), frazione Ponte Rio e frazione Ripa Bianca - Offagna (capoluogo) e frazione Torre Viola - Cimitero.

Provincia di L'Aquila: Sulmona (capoluogo) e frazione San Rufina.

Provincia di Padova: Anguillara Veneta.

Provincia di Pesaro: Mondolfo.

Provincia di Siena: Asciano (capoluogo) e frazione Chiusure.

Roma, addì 7 ottobre 1947

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1947
Registro Lavori pubblici n. 22, *foglio n.* 43.

(4962)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1947.

Sostituzione di un membro del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Liguria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, n. 10614, con il quale il ten. Alfieri Vincenzo venne nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Ligura, in rappresentanza dell'Aeronautica;

Vista la nota 12 ottobre 1947, n. 26414, del Ministero della difesa - Aeronautica, con la quale il capitano pilota in servizio permanente effettivo Gio Batta Durante viene designato membro di detto Comitato in sostituzione del tenente Alfieri Vincenzo ed in rappresentanza dell'Aeronautica;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il capitano pilota in servizio permanente effettivo Durante Gio Batta è nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Liguria in rappresentanza dell'Aeronautica ed in sostituzione del tenente Alfieri Vincenzo.

Roma, addì 23 ottobre 1947

(4993) *Il Ministro*: CORBELLINI

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1947.

Cessazione dalla carica del commissario straordinario della Fondazione dei figli degli italiani all'estero e ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 7 maggio 1942, n. 743, che approva lo statuto della Fondazione dei figli degli italiani all'estero;

Visto il decreto 15 febbraio 1945, n. 704, che modifica gli articoli 1, 4, 10 (comma 1°) dello statuto anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 gennaio 1947, con il quale il dott. Giuseppe Lupis veniva nominato commissario straordinario della Fondazione dei figli degli italiani all'estero;

Ritenuto che sussistono le condizioni obiettive per il ritorno all'amministrazione normale della predetta Fondazione con la conseguente cessazione della gestione commissariale;

Determina:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Lupis, dalla data del presente decreto, cessa dalle sue funzioni di commissario straordinario della Fondazione dei figli degli italiani all'estero.

Art. 2.

E' ricostituito, dalla data del presente decreto, il Consiglio di amministrazione della Fondazione predetta, così composto:

avv. Schiano Pasquale, presidente della Commissione per la riforma della legislazione sull'emigrazione, presidente;

cons. gen. dott. Gobbi-Giovanni, ff. direttore generale per le relazioni culturali con l'estero, delegato del Ministero degli affari esteri, membro;

dott. Di Salvo Nicola, delegato del Ministero degli affari esteri, membro;

dott. Saporiti Rodolfo, vice prefetto, delegato del Ministero dell'interno, membro;

dott. prof. Ragni Francesco, delegato del Ministero della pubblica istruzione, membro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1947

Il Ministro: SFORZA

(4969)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1947.

Caratteristiche della targa di riconoscimento per gli autoveicoli della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, recante l'ordinamento amministrativo della Valle D'Aosta;

Di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

La targa di riconoscimento per gli autoveicoli della Valle d'Aosta, che deve corrispondere alle caratteristiche indicate nell'art. 72 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, porta — riprodotto, a colori, nella riga superiore, a destra del contrassegno di individuazione della provincia — lo stemma della Valle d'Aosta, le cui dimensioni misurano mm. 97 di altezza e mm. 67 di larghezza.

La targa anteriore, analogamente a quanto disposto al comma precedente, porta, nella parte esterna destra, lo stemma medesimo, le cui dimensioni misurano mm. 50 di altezza e mm. 37 di larghezza.

I relativi modelli sono depositati presso il Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

Entro il 31 dicembre 1948, le attuali targhe di riconoscimento devono essere sostituite con quelle di nuovo tipo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1947

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

(4995)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1947.

Revoca della sottoposizione a sequestro della società in accomandita « Biancardi e Jordan » e successivamente a sindacato della « Biancardi e Jordan », società a responsabilità limitata con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita « Biancardi e Jordan », con sede in Milano, viale Pasubio n. 8, in considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi;

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1945, col quale il provvedimento di sequestro, adottato nei confronti della suindicata società, trasformata poi in « Biancardi e Jordan » - società a responsabilità limitata, è stato commutato in sindacato;

Rilevato dalla documentazione predetta che l'intero capitale della predetta azienda è unicamente in possesso di persone di nazionalità italiana ed austriaca e che pertanto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 29 luglio detto, deve disporsi la revoca dei provvedimenti di cui sopra;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

Sono revocati i decreti 14 agosto 1945 e 22 novembre 1945 relativi alla sottoposizione a sequestro della società in accomandita « Biancardi e Jordan » e successivamente a sindacato della « Biancardi e Jordan » - società a responsabilità limitata con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1947

(4897) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1947.

Nomina del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 24 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 435;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1945, con il quale è stato costituito il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio sindacale secondo le disposizioni vigenti;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, ritenute maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

Viste le designazioni effettuate dalla Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è composto come segue:

rappresentanti della Corte dei conti:

dott. Giovanni Giuseppe Pardo, consigliere, membro effettivo;

dott. Uno Gera, consigliere, membro supplente;

rappresentanti del Ministero del lavoro:

dott. Mario Poggi, ispettore generale, membro effettivo;

dott. Edmondo Cossu, ispettore superiore, membro supplente;

rappresentanti del Ministero del tesoro:

dott. Pietro Castagnoli, primo segretario, membro effettivo;

dott. Giuseppe Fiocca, primo segretario, membro supplente;

rappresentanti dei lavoratori:

dott. Remo Marletta e sig. Paola Mantegazza, membri effettivi;

dott. Piero Boni e sig. Goffredo Barboni, membri supplenti;

rappresentanti dei datori di lavoro:

avv. Massimo Busi, membro effettivo;

rag. Pietro Gamalero, membro supplente.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto è sciolto il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie costituito con decreto Ministeriale 27 marzo 1945, citato nelle premesse.

Roma, addì 24 novembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(4991)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita di acque minerali

A norma degli articoli 11 e 12 del regio decreto 1919, n. 1924, si notifica che con decreto dell'Alto Commissariato 14 novembre 1947, n. 510, venne modificato il decreto Ministeriale 21 giugno 1924, n. 24, per lo smercio in bottiglie dell'acqua minerale « Marcella » che sgorga in Sasso Marconi, frazione Pontecchio, determinando che le bottiglie dovranno essere contrassegnate con una nuova etichetta che presenta formato, disegni, colori e diciture che si descrivono:

« L'etichetta ha un colore caffè-chiaro, con tonalità verdognola, e formato rettangolare, lungo cm. 26,50 alto cm. 12,50, diviso in tre riquadri. I riquadri laterali delimitati, da cornice su fondo bianco, presentano le seguenti dimensioni: altezza cm. 12,50 larghezza 8,50; ed il riquadro centrale presenta uguale altezza e larghezza cm. 10; quello di sinistra riproduce attestazioni dei professori Murri e Albertoni, circa le proprietà ed uso dell'acqua minerale, quello di destra riproduce i risultati delle analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica, precisando i nomi degli analizzatori (prof. Betti e Bonino e prof. Ottolenghi) ed il nome degli Istituti universitari di chimica e di igiene di Bologna, nei quali le analisi sono state eseguite nel 1934.

Nel riquadro mediano, nella parte superiore, in caratteri a fondo bianco delimitati da righe celesti, sta scritto il nome dell'acqua minerale « Marcella »; acqua radioattiva « Fontecchio di Sasso Marconi - Bologna ».

Nella parte centrale trovasi una figura di donna con tunica verde oliva recante un'anfora sulla spalla sinistra, tra quattro colonne doriche e due sorgenti. Nella parte inferiore è scritto in carattere su fondo chiaro « Naturale, minerale, Sorgente Marcella - Comune di Sasso Marconi ».

L'etichetta presentata dovrà essere corretta in relazione all'art. 7 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e tenuto presente il paragrafo IX delle istruzioni ministeriali 20 gennaio 1947, come segue:

1) (sulla colonna) aggiungere: Pontecchio di Sasso Marconi;

2) (nella parte inferiore, dopo Sorgente Marcella) precisare: Comune di Sasso Marconi - Provincia di Bologna - Autorizzazioni allo smercio in bottiglie - D. M. 21 gennaio 1924 e D.A.C.S.I. 14 novembre 1947, n. 510;

3) prima della firma del prof. Ottolenghi, aggiungere la data: 23 marzo 1933.

(5059)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Ercoli Maria avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 231 decisioni N. 280/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 13 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Ercoli Maria fu Giovanni, nata a Mede L. (Pavia) il 13 giugno 1902, residente in Roma, via Villa Kok n. 1, presso Perelli, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Che, pertanto, non risulta che la stessa abbia fornito informazioni nell'interesse del regime fascista . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Ercoli Maria e ordina la cancellazione dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 13 novembre 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4866)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 6 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 25, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Floridia (Siracusa), di un mutuo di L. 1.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5088)

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 390, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni (Salerno), di un mutuo di L. 6.940.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5089)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 22, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di La Maddalena (Sassari), di un mutuo di L. 2.240.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5090)

Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 agosto 1947, registrato ala Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 50, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alvito (Frosinone), di un mutuo di L. 567.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5091)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 13 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 264, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Erice (Trapani), di un mutuo di L. 3.440.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5092)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 29 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1947, registro n. 18, foglio n. 118, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Como, di un mutuo di L. 97.320.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5093)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 novembre 1947 - N. 218

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	77 —
Id. 3,50 % 1902	72,80
Id. 3 % lordo	59,80
Id. 5 % 1935	81,675
Redimibile 3,50 % 1934	69,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	69,325
Id. 5 % 1936	82,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	75,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,125
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,65
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	95,10
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,75
Id. 5 % convertiti 1951	95,175

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di pietà di Arona, con sede in Arona (Novara).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;
Considerata l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di pietà di Arona, con sede in Arona (Novara);

Dispone:

L'avv. Clotildo Vanzina fu Achille è nominato commissario provvisorio del Monte di pietà di Arona, con sede in Arona (Novara), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(5035)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.